

ABBONAMENTI

Udine e domicilio e nel Regno
Anno L. 16
Semestre L. 8
Trimestre L. 4
Per gli Stati dell'Unione postale
Anno L. 24
Semestre e Trimestre in proporzione
Pagamenti anticipati

Un numero arretrato Centesimi 10

L'ESPRESSO

Giornale politico - amministrativo - letterario - commerciale

INSERZIONI

Articoli comunicati ed avvisi in terza pagina cent. 12 la linea.
Avvisi in quarta pagina cent. 8 la linea.
Per inserzioni continuative prezzi da convenirsi.
Non si restituiscono manoscritti, e pagamenti anticipati.

Un numero, separato Centesimi 5

Ecco tutti i giorni tranne le Domeniche Direzione ed Amministrazione - Udine, Via della Prefettura, N. 6. Si vende all'Edicola e alla cartoleria Barducco

Una questione internazionale tra le provincie Venete e l'Impero d'Austria

Nel 1850 tra i due Governi di Torino e di Vienna fu stabilito che i sudditi Austriaci poveri, meno i oronici ed i soldati, venivano curati gratuitamente negli ospedali Sardi e che i sudditi Sardi venivano curati gratuitamente negli ospedali austriaci.

D'allora in poi la reciprocità spedita fu costantemente osservata tra i due Stati.

Quando la Lombardia venne unita al regno di Sardegna, il trattato di Zurigo estese al nuovo territorio tutti i trattati e convenzioni esistenti tra il regno di Sardegna e l'Impero d'Austria.

Come ogni altro accordo, quello della spedita reciproca fu applicato alle provincie di Lombardia.

Finchè la Lombardia era soggetta all'Impero d'Austria, la spedita venne regolata dalle normali austriache vigenti in tutto il Regno Lombardo-Veneto e nelle altre provincie Austriache. Dopo il trattato di Zurigo queste normali non ebbero più effetto nei rapporti fra la Lombardia ed i paesi dell'Impero d'Austria.

Cadde la provincia Veneta e di Mantova al regno d'Italia col trattato di pace 8 ottobre 1866 fu stabilito (art. 20) che i trattati e convenzioni confermati nel trattato di Zurigo siano estesi a tutto il territorio del regno d'Italia.

Secondo la lettera e lo spirito del trattato, e secondo la interpretazione data dal 1859 in poi per la Lombardia, non è permesso dubitare che, al pari di ogni altro accordo, anche quello della reciproca spedita, abbia il suo effetto per le provincie Venete e di Mantova.

Come hanno cessato nel 1859 di aver vigore in Lombardia, hanno cessato, dopo l'ottobre 1866, di aver vigore nella provincia Veneta e di Mantova le normali austriache nei rapporti di spedita coll'Impero d'Austria.

Sconosciuti gli accordi surricordati ai nostri comuni, continuarono in buona fede, a regolare la spedita col vicino impero secondo le normali austriache.

Ma, non appena venne loro saputa la cessazione di dette normali per effetto del trattato 1866, domandarono che la spedita venisse regolata come nella Lombardia, applicando cioè il diritto alla reciproca gratuita cura degli ammalati poveri.

APPENDICE

IL GOBBO

AVVENTURE DI CAPPA E DI SPADA

(Del Francese.)

Egli continuò con accento sì strano, che i nostri scapestrati perdettero il loro buon umore.

— Curioso, ambizioso, innamorato... che monta il nome del male... la morte e la morte, comunque venga da febbre, da veleno o da spada.

Tutto ad un tratto scosse la sua folta capigliatura e il suo sguardo brillò.

— L'uomo è piccolo, disse, ma egli ribaltò il mondo... Avete mai veduto il mare? Poteano in tempesta? Avete mai veduto le onde alte gettare pazzamente la loro schiuma in faccia al cielo alluvolato? Avete mai udito quella voce rauca e profonda, più profonda e rauca del tuono stesso. È immane, è immenso... Nulla, niente a ciò, nemmeno il granto della riva che si sprofonda di tratto in tratto, minato dai

Il nostro Governo, appoggiato ai pareri del Consiglio di Stato, pretende:

Che gli accordi scambiati fra i due Governi, per il migliore andamento di taluni servizi di comune interesse delle popolazioni dei due Stati, non abbiano forza di diritto internazionale.

Che le normali austriache siano ancora in vigore.

Asserisce essere corse delle trattative fra i due governi, ma che non approdaron a nulla, e fu convenuto doverci regolare i rimborsi di spedita secondo le normali austriache.

Noi non vogliamo discutere se gli accordi stipulati nel 1850 per i paesi Sardi, applicati nel 1859 alla Lombardia e conservati in vigore anche oggi, abbiano il carattere di una stipulazione avente forza di diritto internazionale.

Noi guardiamo alla lettera ed allo spirito dell'accordo; guardiamo particolarmente alla interpretazione data nella Lombardia dal 1859 in poi e quindi per il decoro di 15 anni.

Noi domandiamo al Governo, perchè l'accordo 1850 venne ritenuto da noi e dai nostri vicini obbligatorio per gli stati Sardi dal 1850, obbligatorio per la Lombardia dal 1859 in poi?

Se anche il giure internazionale potesse trovare (che non crediamo) qualche difetto di forma e di vocabolo nella stipulazione dell'accordo, l'applicazione costante di ben 34 anni non lascia dubbio che venne riconosciuto obbligatorio ai pari di qualunque altra stipulazione.

Quell'accordo poi venne implicitamente riconosciuto come obbligatorio dal fatto, che fu applicato e dura da 15 anni nella Lombardia per effetto del trattato di Zurigo.

Con tutto l'ossequio al Consiglio di Stato noi ci permettiamo di ritenere che questi apprezzamenti non ausustano discussione.

Se per effetto del trattato di Zurigo venne applicato ai Comuni di Lombardia l'accordo stipulato nel 1850 per i Comuni Sardi; se in forza di detto trattato si ritennero cessate nella Lombardia le normali austriache sulle spedita; se questa interpretazione venne data definitivamente all'addio 1850, prima negli Stati Sardi e poi anche nella Lombardia; se il trattato 3 ottobre 1866 ha esteso a tutto il Regno, e quindi anche alle Provincie Venete, quanto era stato riferito nel trattato di Zurigo, non si può, senza violare le leggi più comuni dell'ermonetica e del buon

sensu, sostenere che quanto venne osservato per la Lombardia non debba aver effetto nelle Provincie Venete.

Ritenuto applicabile anche ai nostri Comuni l'accordo stipulato per la Lombardia, e cessato conseguentemente l'effetto delle normali austriache sulle spedita, vediamo se debbano avervi dette normali ancora, in vigore, per il solo fatto di avere, nella ignoranza del prestato accordo, data esecuzione alle medesime.

La semplice opposizione del fatto e le più elementari nozioni di diritto bastano a chiarire che i pagamenti indebiti non possono mai creare un diritto; che la ignoranza del pattuito accordo non può essere invocata contro i suoi effetti giuridici.

I pagamenti fatti e ricevuti in buona fede, potranno forse avere l'effetto di non poterli più ripetere. Ma dacchè i nostri comuni hanno domandato lo stesso trattamento della Lombardia e degli stati Sardi; dacchè hanno invocato l'applicazione dell'accordo 1850, non si può di veruna guisa sostenere che tale accordo non sia stato ripreso dal trattato 1866 e che non debba essere operativo come ogni altra convenzione.

Il diritto dei nostri comuni di regolare i rapporti di spedita secondo l'accordo 1850 e non secondo le normali austriache, a parità della Lombardia, è incontestato ed incontestabile.

Ma se, come viene asserito, il nostro Governo ha convenuto col Governo Austriaco che, fino alla stipulazione di nuovi patti, i rimborsi dello spese di spedita per gli indigenti curati negli ospedali veneti, debbano essere regolati dalle citate normali, spetta allo Stato di sopportare la differenza che risulta a carico delle Provincie Venete, siccome quello che, mediante i suoi agguati, con trattative inquisite ci ha recato un gravissimo danno.

Il danno che deriva alle Provincie Venete, e particolarmente alla nostra, dai fatti susseguenti, dipende da una erronea interpretazione delle relazioni di cittadinanza d'individui oriundi della Venezia ed abitanti da epoca remota nell'Impero austriaco.

Secondo i §§ 29 e 31 del codice civile austriaco si acquista la cittadinanza coll'intraprendere una professione, la quale renda necessaria l'ordinaria dimora nel paese, o col dimorare in quegli Stati per corso non interrotto di dieci anni.

La nuova cittadinanza porta di necessaria conseguenza la perdita della cittadinanza originaria.

Se così è, tutti coloro che, partiti dai nostri Comuni, si sono portati a dimorare in altri paesi della Monarchia austriaca, e vi ebbero dimora per dieci anni, hanno perduto il domicilio originario, e questo quello della regione o del Comune dove hanno fermato la dimora per il tempo voluto dalla legge.

Ora importa sapere che molti, originari dei comuni del Friuli, hanno trasportato la loro dimora nel Litorale Austriaco, prendendovi stanza da oltre dieci anni, accasandosi e procreando dei figli.

Tutti questi hanno cessato di appartenere ai comuni donde furono originari ed hanno acquistato la cittadinanza del Litorale.

Cosa è avvenuto?

La cittadinanza del comune di Trieste è regolata da leggi specialissime. Non si può ottenere la cittadinanza di Trieste se non se sia fatta domanda alla Rappresentanza Comunale, e se questa non l'accordi espressamente.

È troppo naturale che i poco, o nulla abbienti non domandano la cittadinanza triestina; se anche la domandano, sarebbe loro negata.

Queste disposizioni, devio tanto dai principi sulla cittadinanza adottati in tutti gli altri paesi della monarchia Austriaca; probabilmente ai colà dimoranti erano del tutto ignote; avranno ritenuto in buona fede di essere cittadini di Trieste.

Nel 1866 fu convenuto (art. 14) « Gli abitanti, od originari, dal paese ceduto godranno per un anno, e mediante una dichiarazione all'Autorità competente, la facoltà di trasportare in franchigia di porto i loro mobili e gli arredi colle loro famiglie negli Stati Austriaci, nel quale caso la cittadinanza austriaca sarà loro riconosciuta. Analoga facoltà è accordata reciprocamente agli individui originari del territorio ceduto stabiliti negli Stati di S. M. l'Imperatore d'Austria. »

Si pretenda che in una speciale formula interpretata d'accordo, abbiano stabilito i due Governi che gli oriundi dal territorio ceduto, quantunque residenti stabilmente nell'Impero, ma senza aver perduto il domicilio legale nei comuni del Veneto, dovessero considerarsi Italiani anche nel caso non avessero fatte dichiarazioni.

È singolare che, quante volte il nostro Governo è entrato in negoziazioni col Governo Austriaco, o nelle nuove stipulazioni o nell'interpretare le stipulazioni già fatte, abbia sempre proceduto senza studiarne bene la portata e le conseguenze, e recando danni gravissimi al nostro paese.

Quando pure si debbano ritenere cittadini italiani tutti quelli che non avessero perduto il domicilio legale di origine, questa interpretazione non riguarda coloro, i quali da oltre dieci anni, abbiano dimorato nelle Provincie austriache.

Per acquistare la cittadinanza nell'Impero austriaco non è necessaria la residenza decennale in un solo comune; basta per detto periodo dimorare negli stati austriaci § 24, § 1. cod. aus.

Si perde la cittadinanza austriaca se, senza acquistarne un'altra, si muore, o si emigra, coll'emigrazione §§ 32.

Applicando per analogia codesti principi ai cittadini oriundi dalle provincie Venete, i quali abbiano dimorato per oltre dieci anni in qualche provincia Austriaca, se viene, che possono avere acquistata la cittadinanza in detta provincia, senza essere accettati come cittadini da un determinato comune. Altro è il diritto che, una volta chiamarsi di vicinanza comunale, altro è il diritto di cittadinanza di uno Stato.

Col fatto di avere per oltre dieci anni abbandonato il domicilio del comune originario, trasportando, attraverso la sede dei propri affari senza dichiarare di volerlo conservare, il domicilio legale nel comune originario deve ritenersi perduto.

Ecco perchè l'art. 14 del trattato 1866, e la successiva interpretazione, parlo di coloro che hanno perduto il domicilio legale in qualcuno dei comuni del Veneto senza badare se abbiano, o no, acquistata la cittadinanza in un dato comune delle provincie austriache.

Il danno, che dalla erronea interpretazione del trattato 1866 alle provincie Venete, e particolarmente alla nostra, deriva, è gravissimo e va sempre facendosi maggiore.

Moltissime famiglie si sono trasferite da qui in Trieste da 10, da 20 e perfino da 30 e più anni. I figli ivi procreati non hanno nemmeno veduto il Comune di origine del padre loro.

Codesta popolazione; per la massima parte povera, e che per legge demografica aumenterà sempre di numero, riversa una ingente cifra di spese a carico delle Provincie Venete. — Qualche

come buchi dietro ai quali è l'inferno. Tutto ciò è grande, furioso come la tempesta, micciolate come il mare. Non vi si può lottare contro, no! Ciò riduce il marino in polve, ciò ritorce o fonde il ferro, ciò riduce in camera il tronco gigantesco delle vecchie querce...

« Ebbene! sul mio incandescente che fuma e che crolla, fra lo fiamma di cui la lingua ondeggia e sferza, nascosta dal complesso vanto, ecco un ombra, un oggetto nero, un insetto, un atomo... è un gombo... egli non ha paura del fuoco... dal fuoco quanto dell'acqua... esso è il re... esso dice: Voglio... Il fuoco impetuoso si divora da sé stesso e muore. Il gombo s'asciuga la fronte. Cottò uno sguardo cupo intorno a sé e tutto ad un tratto diede in quella nota risata secca e stridente. — Eh! eh! eh! eh!... fece egli mentre il suo uditorio trasaliva: fu ad ora ho fatto una vita miserabile, eh! eh! eh!... Sono piccolo, ma sono uomo... Perché non sarei innamorato? miei signori? Perché non curioso? perché non ambizioso? Io non sono più giovane... Voi mi trovate brutto, non è vero? Ero più brutto una volta... E il privilegio della bruttezza: l'età ne fa uso

come della bellezza... Voi perdete, lo guadagno... nella tomba, saremo tutti uguali.

Ciò dicendo ghignò sogguardando ad uno ad uno i cortigiani di Gonzaga.

— Qualche cosa di peggio della bruttezza, ripigliò, è la povertà... Io era povero... non avevo genitori... credo che mio padre e mia madre abbiano avuto paura di me quando nacqui ed abbiano abbandonato la mia culla... Quando ho aperto gli occhi, ho veduto il cielo grigio sulla mia testa, il cielo che versava dell'acqua fredda sul mio povero corpiccino tremolante... Qual donna mi nutì? L'avrei amata... non ridete! Se vi è qualcuno che prega per me nel cielo, è lei! La prima sensazione di cui mi ricordò, è il dolore che cagionano le hotte... Così imparai ad esistere: collo staffile che mi lacerò le carni... Il mio letto, era il lastrico... Il mio pasto era quello che i cani lasciavano all'angolo del pilastro... Buona scuola, signori, buona scuola! Se sapeste come son duro al male!... Il hene mi spaventa e m'innubria come la goccia di vino sale alla testa di colui che non ha mai bevuto che acqua!

— Tu devi odiare assai i mormori Gonzaga.

— Eh! eh! molto... sì, monsignora... Ho udito qua e colà alcuni felici rimpiangere i loro primi anni... Io, da fanciullo, ho avuto dell'ira nel cuore... Sapete voi ciò che mi radeva geloso? Era la gioia altrui... Gli altri erano belli, gli altri avevano padri e madri... Avessero almeno avuto pietà, gli altri, di colui che ora solo e infelice?... Non tanto meglio! ciò che ha costituito l'anima mia, ciò che l'ha indurita, ciò che l'ha temprata, si è la beffa e il disprezzo... Ciò uccide qualunque cosa... ma non sono mortale... la perversità ha rivelato la mia forza... una volta forte, sono stato forse attivo?... Cari signori... coloro che furono i miei nemici non possono più dirmi! —

Vi era qualche cosa di sì strano e di talmente inatteso in queste parole, che ognuno serbava il silenzio. I nostri disolati colti alla sprovvista, avevano perduto il loro sorriso beffardi. Gonzaga ascoltava attento e sorpreso. L'effetto prodotto rassomigliava al freddo che dà una vaga minaccia.

(Continua)

Le inserzioni si ricevono esclusivamente all'ufficio d'amministrazione del giornale Il Friuli Udine - Via della Prefettura, N. 6.

AVVISI IN 3. E 4. PAGINA A PREZZI MODICISSIMI.

TIPOGRAFIA MARCO BARDUSCO

UDINE

Deposito stampati per le Amministrazioni Comunali, Opere Pie, ecc.

Forniture complete di carte, stampe ed oggetti di cancelleria per Municipi, Scuole, Amministrazioni pubbliche e private.

Esecuzione accurata e pronta di tutte le ordinazioni.

Prezzi convenientissimi

LIQUORE INDIANO

Guarigione infallibile del male dei denti!

Il Liquore Indiano - Preparato secondo la ricetta del RAJA NANA EL KIBR...

Il Liquore Indiano - composto unicamente di sostanze vegetali, verificato mediante analisi chimiche del professor Walter-Baleker...

Questo meraviglioso Liquore, oltre ad essere il più sicuro antidontalgico conosciuto finora...

Unico Deposito in Udine presso Bonzo e Sandri farmacisti dietro il Duomo.

SEMI DA PRATO E FORAGGI DIVERSI.

- 20 TRIFOGLIO comune pratese... L. 180. - L. 1.90
25 TRIFOGLIO incarnato... 80. - 0.70
5 TRIFOGLIO indiano bianco vero Kodigiano...
15 TRIFOGLIO indiano bianco di provenienza Olandese... 400. - 4.25
15 TRIFOGLIO indiano nero o fard d'Alba... 400. - 4.25
20 TRIFOGLIO giallo delle Sabbie... 350. - 3.75
20 ERBA Medica o Spina... 180. - 1.75
45 LEPIDELLA o sano fieno (arocetta)... 140. - 1.60
25 SUELA 1.ª qualità (arocetta agustata)... 6. -
60 LOJITTO o PAJETTONE (Lolium Italicum)... 80. - 0.70

GUARIRE RADICALMENTE

struggere per sempre e radicalmente la causa che l'ha prodotta; e per ciò fare adoperano, stringenti dapprima, la salute propria ed a quella della prole nascente.

SI DIFFIDA

Che la sola Farmacia Ottavio Galleani di Milano con Laboratorio Piazza S. Pietro e Lipo, 2, possiede la fedele e magistrale ricetta delle vere pillole del Prof. LUIGI PORTA dell'Università di Pavia.

Inviando vaglia postale di L. 350 alla Farmacia 24, Ottavio Galleani, Milano, Via Meravigli, si ricevono franchi nel Regno ed all'estero: - Una scatola pillole del prof. Luigi Porta - Un'azione di polvere per acqua sedativa, coll'istruzione sul modo di usare.

Visite confidenziali ogni giorno e consulti anche per corrispondenza. Rivenditori: In Udine, Fabris A., Cornelli F., A. Panzini (Filippuzzi), farmacisti; Gorizia, Farmacia C. Zanetti, Farmacia Pontoni; Trieste, Farmacia C. Zanetti, G. Soravalle; Zara, Farmacia M. Androic; Trento, Giupponi Carlo, Frizzi G.; Sesto San Giovanni, Farmacia G. Graz, Grabovitz; Firenze, G. Prodani, Jucker F.; Milano, Stabilimento C. Erba, via Marsala n. 3; e sua succursale Galleria Vittorio, Emanuele n. 79, Casa A. Manzoni et Comp. via Sall'16, Roma, via Platina, 80, Paganini e Villani, via Byron n. 6, o in tutte le principali Farmacie del Regno.

LO STABILIMENTO FARMACEUTICO CHIMICO INDUSTRIALE

Antonio Filippuzzi-Udine

brevettato da S. M. il re d'Italia Vittorio Emanuele e fornito

delle rinomate Pastiglie Marchesini, Carrisi, Hecher, dell'Eremita di Spagna, Panerai, Viehy, Prendini, Ranpassini, Paterson, e Lorenzini, Cassia Aluminata Filippuzzi ecc. ecc. oia a guirre la tosse, raucedine, acciuffatura, bronchite ed altre simili malattie...

Polveri Pettorali Puppi.

Questo polveri non hanno bisogno della giornaliera e ripetuta reclames che si spacciano da qualche tempo, segnalanti al pubblico guffigioni per ogni specie di malattia; esse si raccomandano da sé col solo nome e sia per la semplice ed elegante confezione, sia per il prezzo meschino di una lira al pacchetto, sorpassano qualsiasi altro medicamento di simil genere.

Sciroppo di Bifosfato di calcio e ferro per combattere la rachitide, la mancanza di nutrimento nei bambini e fanciulli, l'anemia, la stitichezza e simili.

Sciroppo di Aceto Bianco efficace contro i catarrhi cronici dei bronchi, della vescica e in tutte le affezioni di simil genere.

Sciroppo di china e ferro, importantissimo preparato tonico corroborante, idoneo la somministrazione ad eliminare le malattie croniche del sangue, le anemiasis palustri, ecc.

Sciroppo di estratto alla codina, medicamento ricostituito da tutte le autorità mediche come quello che guarisce radicalmente le tosse bronchiali, convulsive e catinica, ripulendo il componente balsamico del Cirrhina e quello sedativo della Codina.

Oltre a ciò alla Farmacia Filippuzzi valgono preparati: lo Sciroppo di Bifosfato di calcio, l'Elixir Coca, l'Elixir China, l'Elixir Gloriosa, l'Odontalgico Pontoli, lo Sciroppo Tamarindo-Filippuzzi, l'Olio di Regio di Meruzzo con o senza profodoro di ferro, le polveri antimoniali diagretiche per cavalli e bovini, ecc. ecc.

Specialità nazionali ed estere comp.: Farina latte Nestlé, Ferro Bravais, Magnesio Henry's e Landrin, Peptono e Panoreatina Defresse, Liquore Condron de Gugol, Olio di Meruzzo Bergen, Estratto Orzo Talito, Ferro Ravilli, Estratto Liebig, Pillole Dehaid, Porta, Spellanon, Bivero, Cooper's Holloway, Biancardi, Giacomini, Vallet, febrifugo Monti, sigaretti stramonio, Espich, Teta all'aranda Galleani, caillugo Lasz, Erisontyloni, Riolina-Cioli, Confetti al bromuro di cianfora, ecc. ecc.

L'assortimento degli articoli di gomma elastica e degli oggetti chirurgici è completo.

Acque minerali delle primarie fonti italiane e straniere.

SCIROPPO DI PARIGLINA

Estratto dagli Archivi di Stato e riprodotto nella Gazz. Ufficiale. Dal Ministero dell'Interno - 25 maggio 1876. N. 38512.

Lo Santità di Nostro Signore, nella udienza del giorno 13 agosto si è benignamente degnato concedere al signor Giovanni Mazzolini farmacista in questa capitale la Medaglia d'oro benemerita con facoltà di potersi pregiare fra gli altri, a ciò in premio dell'aver egli, secondo il parere di una Commissione speciale, al nome nominata, ottenuto, per modo onde comporre il suo sciroppo, un perfezionamento al così detto Liquore di Parigina già inventato dal suo genitore prof. Pio di Gubbio, oggi estinto.

Il sottoscritto Ministro dell'Interno è lieto di porgere al detto sig. Giovanni Mazzolini l'attribuzione di questa graziosa sovrana considerazione e ripresentandosi di pari quantità prima pervenire la medaglia di cui sopra, ha inteso il piacere di confermarci con distinta stima il Min. dell'Int. F. NEGRONI.

La Commissione ora composta degli estmi professori Baracelli, Mazzoni, Valeri, e Galassi.

Resta dunque avvertito il pubblico che lo Sciroppo depurativo di Parigina inventato dal cav. Giovanni Mazzolini di Roma è il migliore fra tutti i depurativi perché non contiene né alcool, né mercurio, e suoi sali, rimedi tutti non sempre giovarli; e spesso fatali alla salute, perciò è composto di succhi vegetali eminentemente antipertici, da lui solo scoperti, vegetali sconosciuti al Preparatore di antichi rimedi consimili, e per questo è l'unico depurativo premiato SEI VOLTE dal Superiore Governo in seguito al parere del più illustri clinici dell'epoca.

Per dimostrare la serietà del fabbricatore di un Antico Depurativo basti a sapere che per lo passato ha fatto una perorazione acciuffata e bionda edizionale al cav. Giovanni Mazzolini perché leggeva in ogni giornale le sue lezioni popolari, ed ora legge le sue ricopiando parola per parola facendole pubblicare nei giornali per accreditare il suo rimedio. - Non basta. - Ha inteso il bisogno di far credere all'incoscienza pubblica di avere ricevuta una medaglia d'argento per il suo Depurativo in un'Esposizione di provincia, mentre l'ebbe di seconda classe in ballottaggio con altri produttori per l'Olio d'Olio di Parigina.

Finalmente si prova ora a sostenere che il suo Liquore non contiene né alcool, né mercurio, appoggiando la sua asseriva all'analisi Chimica fatta fare a bella posta da un professore su bottiglia preparate ad hoc. Chi vuole adunque il vero Depurativo privo d'alfato di mercurio domandi sempre lo Sciroppo di Parigina composto del cav. Giovanni Mazzolini di Roma che si fabbrica nel proprio Stabilimento Chimico della Capitale e non si faccia dare altri depurativi omonimi poiché vi sono vari rivenditori di questo genere preparato, che con giuochi di parole, giordano del nome del fabbricatore che è omonimo a quello del cav. Giovanni Mazzolini, per abilità di guadagno procurano vendere questo avvertito il vero Sciroppo di Parigina composto. - Si vende in bottiglia di 9 lire e 5 le mezza. - Tre bottiglie che è la dose per una cura totale in una sol volta ad bianco cioè allo Stabilimento Chimico di Udine per L. 20.

Per fuori si spediscono franchi per L. 20 ai signori rivenditori si eccorda lo sconto di uso. E solamente garantito lo Sciroppo Depurativo di Parigina composto, quando la bottiglia porti impresso nel vetro Farmacia G. Mazzolini, Roma, e la mappa di fabbrica depositata come la qui presente, unita al metodo d'uso firmato dal fabbricatore, e avvolta in carta gialla avvolta la farca in rosso simile in tutta alle ferge dorate della bottiglia, e fermata nella parte superiore da un simile girone di fabbrica in rosso.

Deposito in Udine presso la farmacia di G. Comessati, e da Venezia farmacia Bonzer alla Croce di Malta.

VESICATORIO LIQUIDO AZIMONTI

ZOPPICATURE DEI CAVALLI E BOVINI

Per foglie vecchie, distorsioni delle giunture, ingrossamenti dei cordoni, gambe e delle giunture, per mollette, vescicanti, cappulotti, puntine, formole, giurde, debolezza dei reni e per la malattia degli occhi, della gola e del petto.

La presente specialità è adottata nei Reggimenti di Cavalleria e Artiglieria per ordine del R. Ministero della Guerra, con Nota in data di Roma 9 maggio 1876, n. 2179, divisione Cavalleria; Sezione II, ed approvato nella R. Scuola di Veterinaria di Bologna, Modena e Parma.

Venduto all'ingrosso presso l'inventore Pietro Azimonti, Chimico-Farmacista, Milano, Via Solferino 48 ed al minuto presso la già Farmacia Azimonti ora Carroli, Cordusio, 23.

PREZZO: Bottiglia grande servibile per 4 Cavalli L. 9. - mezzana 2. - 5.50 piccola 1. - 3. -

Idem dei Bovini

Con istruzione e con l'occorrenza per l'applicazione.

NB. La presente specialità è posta sotto la protezione delle leggi italiane, e perciò punibile del marchio di privativa, concessa dal Regio Ministero d'Agricoltura e Commercio.

Liquido Nazionale Azimonti ricostituito le forze dei Cavalli e Bovini

Preparato esclusivamente nel Laboratorio di specialità veterinarie del chimico-farmacista Azimonti Pietro.

Ultimo rimedio, di facile applicazione, per asciugare la piaghe semplici, scalfitture e croniche, e per guarire lesioni traumatiche in genere, debolezza alle reni, gonfiore ed acque alle gambe prodotte dal troppo lavoro.

Prezzo della Bottiglia L. 2.50. Per evitare contraffazioni, esigete la firma e mano dell'inventore. Deposito in UDINE presso la Farmacia Bonzo e Sandri dietro il Duomo.